

LETTERA CIRCOLARE



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*Alle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

LORO SEDI

Divisione II

E p.c.

Attività di interpello, consulenza e affari legali

All'INPS

*Direzione centrale Vigilanza, Prevenzione e
Contrasto all'economia sommersa*

All'INAIL

Direzione centrale Rischi

Oggetto: D.L. n. 145/2013 – lavoro “nero”, sospensione dell’attività imprenditoriale, durata media dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali – importi sanzionatori.

Si comunica a codeste Direzioni che l’art. 14 del D.L. n. 145/2013, **in vigore dal 24 dicembre u.s.**, ha fra l’altro previsto un aumento degli importi delle sanzioni connesse all’impiego di lavoratori “in nero”, alla violazione delle disposizioni in materia di durata media dell’orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali nonché un aumento delle “somme aggiuntive” da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

In particolare è stato previsto che:

- l’importo delle sanzioni amministrative connesse all’impiego di lavoratori “in nero” di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) è **aumentato del 30%**. Inoltre, in tali ipotesi, è **stata esclusa la procedura di diffida** di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
- l’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 è **aumentato del 30%**;
- gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 – con esclusione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 1, del medesimo Decreto – **sono decuplicate**. Trattasi delle sanzioni previste per la violazione dell’art. 4,

comma 2 (durata media dell'orario di lavoro), dell'art. 7, comma 1 (riposi giornalieri) e dell'art. 9, comma 1, (riposi settimanali) del D.Lgs. n. 66/2003.

Ciò premesso si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) – in quanto mere “somme aggiuntive” – **trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s., anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.**

Quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori “in nero”, di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali **poste in essere dal 24 dicembre**, si ritiene opportuno che **la notificazione dei relativi verbali** – attesa peraltro la possibilità che la stessa notificazione può effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla definizione degli accertamenti, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 – **venga effettuata dopo la conversione in legge del D.L. n. 145/2013.** Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell'art. 14 del D.L. sarà infatti possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori.

Le medesime violazioni in materia di impiego di lavoratori “in nero”, di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali **poste in essere prima del 24 dicembre** saranno invece soggette alla disciplina sanzionatoria (ivi compresa la procedura di diffida per quanto concerne la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”) già prevista prima dell'intervento del D.L. n. 145/2013.

Si fa riserva di fornire più puntuali chiarimenti successivamente alla conversione in legge del citato D.L. n. 145/2013.

Il Dirigente

(Dott. Danilo Papa)

